

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1340)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 dicembre 1960

(V. Stampato n. 2654)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 DICEMBRE 1960

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Rovigo, colpiti dallo straripamento del Po di Goro avvenuto il 2 novembre 1960.

ALLEGATO

Decreto-legge 10 dicembre 1960, n. 1453, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 10 dicembre 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dallo straripamento del Po di Goro nel basso Polesine il 2 novembre 1960;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA :

Art. 1.

Nei comuni di Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle e Corbola, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 2 novembre 1960 al 31 marzo 1961, è sospeso fino al 31 marzo 1961.

È parimenti sospeso fino al 31 marzo 1961 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito, avente forza esecutiva, emessi prima del 2 novembre 1960, scadenti tra il 2 novembre 1960 e il 31 marzo 1961, e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1960.

GRONCHI

FANFANI - GONELLA - SCALBA
TRABUCCHI - TAVIANI

Visto, *Il Guardasigilli*: GONELLA.